

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi [clicca qui](#). Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie **OK**

QUOTIDIANI LOCALI ▾ | LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV |



VERSIONE DIGITALE

SEGUICI SU

**IL TIRRENO** EDIZIONE PISA

Cerca nel sito



COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO

TUTTI I COMUNI ▾

CAMBIA EDIZIONE ▾

HOME CRONACA SPORT ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI ▾ PRIMA

SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA STAZIONE BANCARELLE SAPIENZA AEROPORTI ROBERTA RAGUSA

Sei in: PISA > CRONACA > LA CITTADELLA DIMENTICATA COME IL...

PISA DI NOTTE

La Cittadella dimenticata come il brutto anatroccolo

È un monumento di grande fascino, eppure non è mai stato valorizzato a dovere. Ora si spera che i lavori per costruirvi il museo civico le restituiscano dignità
di **Gianluca Campanella**

PISA DI NOTTE LUOGHI DEL CUORE

IN EDICOLA

Sfoglialo su tutti i tuoi schermi digitali.

3 Mesi a soli 19,99€



ATTIVA

PRIMA PAGINA ▾

30 giugno 2015



La Cittadella fotografata da Fabio Muzzi

PISA. La Cittadella - la cui foto è in omaggio con "Il Tirreno" del 30 giugno - è come il brutto anatroccolo: è un luogo di storia, fascino e grande suggestione, ma i cittadini la guardano con sufficienza (quando le va bene) oppure la dimenticano proprio. Si trovasse nel deserto, ci costruirebbero un museo e la gente si metterebbe in fila per ammirarla. Ma a Pisa è l'eterna seconda, la riserva di valore che non gioca mai, perché veste i colori di una squadra formata da titolari fortissimi. C'è solo da sperare che il progetto di realizzarvi un museo civico (i lavori sono in corso) le restituisca l'antica dignità.

Raffaele. Un primo indizio a sostegno di questa affermazione è la presenza di lungarno Simonelli, ridente strada asfaltata che taglia in due il sito architettonico, un tempo unitario: dal lato del fiume sventa la Torre Guelfa e dall'altra parte della

strada gli Arsenalari. La divisione è un po' all'ingrosso, perché tante e altre sono le ricchezze presenti e diversi i periodi storici in cui si sono sviluppate. Ma quando l'uomo inventò il bitume per pavimentare le strade, la Cittadella era già finita ed era un "luogo d'insieme". La scusa ufficiale per far accettare la viabilità carrabile nella zona è: la strada passa per una delle brecce aperte sulle mura nel dopoguerra; almeno non dobbiamo rompere altro muro. Che si commenta da sola. La Cittadella è peggio del brutto anatroccolo, che almeno alla fine diventa cigno. La Cittadella è come "Raffaele", il protagonista del primo libro di Luciano De Crescenzo (1970): «Pronto, mamma? Sono Raffaele!». E dall'altra parte del telefono: «Raffaele chi?».

Le gallette. È storia recente – e qui siamo al secondo indizio – che durante gli scavi del 2012 (2.970 metri cubi) è emerso un capannone artigianale rinascimentale, capace di ospitare attività produttive completamente differenti tra loro, quali un magazzino di legname e una piccola falegnameria per la riparazione delle imbarcazioni. Un laboratorio per la produzione di gallette, le focacce secche a lunga conservazione che per secoli hanno costituito l'alimento base di militari e marinai costretti in mare per lunghi periodi. E, novità quasi inedita, anche una fabbrica di smeriglio, la pietra scura molto utilizzata in passato per affilare e levigare armi e strumenti di lavoro; e uno spazio per lo stoccaggio di salnitro e polvere da sparo. Bastava che avessero trovato un capello sotto la Torre di Piazza dei Miracoli e gli accademici di tutto il mondo avrebbero sgomitato per studiarlo. Invece qui stanno ancora cercando di piazzare una tesi di laurea...

Lo striscione. A proposito di Torre, correva l'anno 2010 e tutta Italia si ribellava al disegno di legge **Gelmini** che avrebbe riformato in modo «mortale» l'Università; il 25 novembre ricercatori e simili salirono sui 18 metri della Torre Guelfa alla Cittadella ed esposero uno striscione di protesta contro il ddl (scritto in italiano). Sembrava finalmente il riscatto: un'azione eclatante avrebbe fatto parlare il mondo intero di Pisa, della **Gelmini** e della Torre Guelfa. Sembrava quasi fatta e invece? Misero uno striscione anche in Piazza dei Miracoli e persino i giornali di New York mostrarono la foto della Torre di Pisa (l'unica, of course), ovviamente solo perché quei birbanti che erano montati per i 55 metri di uno dei monumenti più famosi dell'universo avevano scritto in inglese: «General strike», sciopero generale. E tanti saluti alla torre guelfa (scritto in minuscolo), l'eterna seconda.

Rassegna d'arte. Eroico, date le premesse, risulta il tentativo di Luca Vitone, artista genovese specializzato nelle cause perse, che incentra il suo lavoro proprio sul tema della perdita di identità dei luoghi e delle comunità. Orbene, nel luglio del 2006 ebbe la generosa pensata di montare sulla sommità della Torre Guelfa quattro cannocchiali che non puntavano sul panorama (la Cittadella è uno dei posti migliori per vedere Pisa dall'alto), ma che ingrandivano con le loro lenti quattro foto delle proteste studentesche in città tra il Sessanta e il decennio successivo. Per un'antica Repubblica marinara, farsi riprendere sul proprio passato da un figlio della rivale Genova poteva essere un schiaffo. Eppure di quella mostra non ricorda più nessuno.

Associazioni ambientaliste. L'anno scorso ci ha provato il Fai, Fondo Ambiente Italia, ultima dei numerosi comitati e associazioni che ogni tanto provano a denunciare il degrado e l'abbandono in cui versa il sito: «Uno spettacolo poco piacevole per le quasi duemila persone che hanno visitato la Torre», nelle "Giornate di primavera" organizzate dal Fai. Com'è finita? Il Fai: «Ci sono siringhe, erbacce, murali e resti di accampamenti di senzatetto sotto un monumento». I pisani: «Vergogna! Facciamo qualcosa. Dov'è?». Il Fai: «Alla Torre Guelfa». I pisani: «Raffaele chi?».

 **PISA DI NOTTE**  **LUOGHI DEL CUORE**

Connesso in tempo reale
con la tua **provincia** anche su **android**

VERSIONE BETA

suggerisci
come migliorarla

ComunicaTi
con noi
fai pubblicità qui

3.0
alessandria
NEWS Società

segnala una notizia
segnala un evento
seguidici su **facebook**

Prima Pagina | Cronaca | Politica | Economia e Lavoro | Sport | Cultura e Spettacolo | Società | Life | Casa | Opinioni | Lettere | Buone Notizie |

PENSA FUTURO Un bonus di **100 euro** reali scontati subito
sulla prima bolletta + uno sconto di un millesimo a m3

SINGOLE COPPIE SINGOLI **ACOSenergia**

Mi piace 0 Consiglia 0      

Opinioni

Giusta la scelta di duplicare i corsi delle facoltà

La politica della duplicazione dei corsi portata avanti dal rettore Cesare Emanuel, oltre a registrare un significativo aumento degli iscritti, ha posto termine a una negativa concorrenza fra le tre sedi dell'Upo e messo le basi per il consolidamento della seconda Università del Piemonte

Fotocopie e Stampe

Trova la Copisteria più vicina su PagineGialle!



OPINIONI - Ascolto discorsi di preoccupazioni per i costi e le finalità legate all'avvio, ad ottobre, del corso di Lettere a palazzo Borsalino, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (Digspes) della sede alessandrina dell'Università del Piemonte Orientale. Interessanti, ma che non mi sento di condividere. Ritengo infatti che la politica della duplicazione dei corsi portata avanti dal rettore Cesare Emanuel, oltre a registrare un significativo aumento degli iscritti, abbia posto termine ad una negativa concorrenza fra le tre sedi dell'Upo e messo le basi per il consolidamento della seconda Università del Piemonte. Il corso di Economia Aziendale ad Alessandria, di cui è titolare la facoltà di Novara, così come il corso di Giurisprudenza a Novara, titolare la facoltà di Alessandria, stanno, infatti, riscuotendo tra gli studenti un lusinghiero successo.

Anche se nella nostra città se ne è discusso poco, è noto, almeno a coloro che da anni seguono l'insediamento e lo sviluppo della sede alessandrina dell'Ateneo, che tra i responsabili politici della precedente giunta regionale, anche se mai ufficialmente affermata, fosse presente la volontà di concentrare l'Università su Novara, sacrificando Alessandria. Un progetto che, in quegli anni, aveva trovato ascolto anche in seno alla stessa Università. Per questo auspico che il nuovo corso di Lettere, nel completare le facoltà del Dipartimento diretto dal professor Salvatore Rizzello, raggiunga gli stessi lusinghieri risultati di Vercelli.


Certo ad Alessandria, come in altre parti del Piemonte, era attiva una sede distaccata del Politecnico ed è vero che la classe dirigente economico-finanziaria della città vi ha investito più che nei confronti della Tripolare. Confidando, erroneamente, sulle affidabilità della dirigenza locale del Poli che però non combaciavano con quelle, ben più decisive, di Torino. È così bastato che, rettore il professor Passera, il Politecnico di Torino aderisse con entusiasmo alla pessima riforma del ministro **Gelmini** per decretare la fine di tutte le sedi distaccate. Una decisione che ad Alessandria è stata più dolorosa che altrove per le ingenti risorse investite nella sede del quartiere Orti. Il fatto che poi

MULTIMEDIA



Alessandria, la situazione dei lavori

Il tuo browser non supporta i video HTML5



ASCOLTA RADIOALEX

eolo30 Plus
30 mega a 30€ per 30 mesi
ACQUISTA ORA

offerta limitata

OPINIONI



Opinioni
Giusta la scelta di duplicare i corsi delle facoltà

Renzo Penna

Passera sia diventato, a sua volta, un incolore Ministro del Miur ognuno lo può valutare come ritiene.

Concordo invece che la bella sede delle facoltà scientifiche, Il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di viale Teresa Michel (Disit) diretto dalla professoressa Graziella Berta, potrebbe, in prospettiva, anche per il venir meno della didattica del Politecnico, accrescere la sua offerta formativa. Un'offerta che, comunque, ha registrato con la facoltà di Biologia un considerevole aumento di iscritti, molti anche provenienti da fuori regione. Personalmente, però, ritengo che la chiusura, alcuni anni fa, del corso di Scienze Ambientali per effetto delle rigide regole del ministero, sia stato un errore. Perché innovativo e richiesto dai ragazzi. Oggi, ad esempio, il Dipartimento che laurea in Biologia, Scienze chimiche e Informatica è titolare di un corso di Scienza dei materiali che è operativo a Vercelli, perché non aprirlo anche ad Alessandria?

30/06/2015

Renzo Penna - redazione@alessandrianews.it



Altre informazioni su

opinioni università politica

0 Commenti **AlessandriaNews**

1 Entra ▼

Consiglia Condividi

Ordina dal meno recente ▼



Inizia la discussione...

Commenta per primo.

Iscriviti

Aggiungi Disqus al tuo sito web

Privacy

DISQUS

alessandria news ti aggiorna su quello

AlessandriaNews
Mi piace

AlessandriaNews piace a 16.015 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Globe
local SIM card

The best network para sa mga pinoy sa Italia!

NUOVA POLO
TUA DA 10.900 EURO
ANCHE CON ANTICIPO 0
TAN 0% - TAEG 2,20%

Configura la tua Polo



Opinioni

Eco e le "legioni di imbecilli" da social

Edoardo Prigione



Opinioni

Il "River Day some years ago...". Come cambiano i nostri fiumi

Davide Notti

GRUPPO ACOS

TUTTO SU ACOS

ACOS WEB TV

NUOVA POLO
TUA DA 10.900 EURO
ANCHE CON ANTICIPO 0
TAN 0% - TAEG 2,20%

Configura la tua Polo

DALLA PRIMA PAGINA



Difesa Solvay, "l'azienda tenuta all'oscuro sull'inquinamento"



Terzo Valico, l'Ue dice no ai fondi. "Ma non è uno stop all'opera"



Ragazzo di 26 anni annega nelle acque del Trebbia

ICI SU...



Genova
La città dei bambini.
e dei RAGAZZI
Gioco, Scienza, Tecnologia

LA PIAZZA

Lettere al direttore

L'ANALISI/ LA FABBRICA DEL SAPERE

Un bilancio da 750 milioni di euro
seimila dipendenti, 84mila studenti

ILARIA VENTURI

Quasi seimila dipendenti e un bilancio da 750 milioni, se si fa riferimento al consuntivo 2014. Più del Comune di Bologna, che si ferma a 4.200 dipendenti e non arriva a mezzo miliardo d'entrate. L'Alma Mater è una grande azienda, comparabile, per complessità, a un colosso come l'Ima quotata in Borsa. Un ente pubblico caratterizzato dalla missione culturale, formativa e sociale. Ma anche con un peso economico nient'affatto trascurabile, se si pensa che il suo bilancio vale quasi quanto l'intero indotto della Fiera sulla città. E' questa la macchina che il nuovo rettore dovrà guidare. Numeri che spiegano quanto conta una corsa per diventare Magnifico.

SERVIZIO A PAGINA III

Alma Mater, un'azienda da 750 milioni

L'ANALISI

ILARIA VENTURI

Quasi seimila dipendenti e un bilancio da 750 milioni, se si fa riferimento al consuntivo 2014. Più del Comune di Bologna, che si ferma a 4.200 dipendenti e non arriva a mezzo miliardo d'entrate. L'Alma Mater è una grande azienda, comparabile, dal punto di vista della complessità, a un colosso come l'Ima quotata in Borsa. Un ente pubblico caratterizzato dalla missione culturale, formativa e sociale. Ma anche con un peso economico nient'affatto trascurabile, se si pensa che il suo bilancio vale quasi quanto l'intero indotto della Fiera sulla città.

E' questa la macchina che il nuovo rettore dovrà guidare. Numeri che spiegano quanto conta una corsa per diventare Magnifico. Vista da fuori, sembra una competizione tutta interna all'accademia, che riguar-

da i docenti, chiamati a scegliere un "primo tra pari", e da quest'anno anche i tecnici e amministrativi universitari, che per la prima volta votano il loro datore di lavoro. E lo è. Ma il gioco di potere interno all'università, fatto di logiche di cordata e carriere, ha implicazioni che escono dalle aule di lezione e dai laboratori di ricerca. Può segnare il destino della città.

Il mega Ateneo è il primo fra gli italiani nei *ranking* internazionali. Conta 84.215 studenti iscritti, 23.070 matricole quest'anno, più 4,8%. Ha la capacità di attrarre circa 65mila fuori sede. I soli studenti che, arrivati da fuori per studiare nell'università più antica, rappresentano anni fa un indotto sul territorio locale di oltre 456 milioni. Una cifra non più stimata di recente, ma ancora credibile, semmai in aumento. La sola presenza degli studenti genera un giro d'affari in città da 250 milioni annui. Una ricerca aggiornata è stata fatta a Rimini, stimando l'impatto economico dell'università sulla provincia

romagnola fra i 14 e i 17,5 milioni annui. «L'Ateneo è paragonabile a una grande impresa del Paese che produce cultura e ricerca, che dà lavoro e crea un indotto di queste proporzioni grazie alla capacità di attrazione - analizza l'economista Renzo Orsi, che si è occupato del tema -. Poi c'è un altro *output* diretto, difficilmente valutabile, che sta nelle innovazioni, nei brevetti che vengono messi sul mercato». La media annuale dei prodotti di ricerca è di 11 mila, con 200 brevetti, 350 progetti di ricerca finanziati per 95 milioni dall'Ue fra 2007 e 2013.

Il personale accademico è formato da 2.816 docenti, di cui 1.003 ricercatori di ruolo, e 3.105 tecnici e amministrativi. Con 455 assunzioni fatte nel 2014 e oltre 250 previste quest'anno, nessun ateneo del Paese ha questi numeri. Un multicampus da Bologna alla Romagna che si estende per un milione e 86mila metri quadrati di superficie, l'88% a Bologna. E che ha in cantiere progetti da terminare come il Navile e altri

sulla carta come la Staveco.

Ma quanto vale la carica di rettore della grande "azienda" Alma Mater? Non molto in termini economici, se si pensa che il rettore, rispetto ai colleghi professori ordinari, con uno stipendio che varia per anzianità dai 3 ai 5mila euro netti al mese, può contare solo su un'indennità di carica in più (16.200 lordi annui). La poltrona del rettore di Bologna vale fama a livello internazionale, da Shanghai a Buenos Aires, dove l'ateneo ha una sede; voce in capitolo a Roma, nella politica ministeriale, e all'interno della Conferenza dei rettori. Infine, contano i rapporti di forza con il Comune e con la Regione, per la sanità in particolare. Una carica onerosa e, con la riforma **Gelmini**, sempre più monocratica. Un ruolo il cui prestigio non è affatto calato rispetto al passato, anzi, che deve fare i conti con un mondo non più rigidamente fordista, dove alle università spettava il solo compito di formare la classe dirigente. In una società "liquida" la sfida è molto più alta.

GRIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco l'Ateneo in cifre:
seimila dipendenti
tra docenti e tecnici,
più di 84mila gli iscritti

Gli studenti fuori sede
producono un indotto
stimato in 450 milioni
per il territorio

INUMERI



GLI STUDENTI

Gli iscritti sono 84.215, le matricole sono aumentate del 4,8%. I fuori sede producono 450 milioni di indotto



I DOCENTI

Il personale accademico è formato da 2.816 docenti, di cui 1.003 ricercatori di ruolo



IL PATRIMONIO

Tra aule, uffici e laboratori l'Alma Mater conta una superficie di 1,086 milioni di metriquadrati



30 GIUGNO RIFORMA SISTEMA NAZIONALE ISTRUZIONE ALLA CAMERA

Il 30 giugno la 7a Commissione della Camera esamina il Disegno di Legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Il 25 giugno l'Aula del Senato approva il maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo del Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione, già approvato dalla Camera, collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015. Il testo torna ora all'esame della Camera.

L'Aula del Senato esamina nella seduta pomeridiana di mercoledì 24 giugno il Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione.

(Senato, 24.6.15) L'Assemblea ha avviato la discussione del ddl n. 1934 di riforma del sistema nazionale di istruzione, già approvato dalla Camera dei deputati.

Collegato alla legge di bilancio e composto di 26 articoli, il testo licenziato dalla Camera è diviso in otto capi riguardanti: finalità; autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa; organico, assunzioni e assegnazione dei docenti; istituzioni scolastiche autonome; delega per il riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione; disposizioni finali e norme finanziarie. I punti principali e più discussi della riforma riguardano il piano dell'offerta formativa, i poteri decisionali del dirigente scolastico, il comitato per la valutazione dei docenti, i criteri di assunzione degli insegnanti precari, le agevolazioni fiscali per donazioni a favore delle scuole private.

La Commissione istruzione non ha concluso l'esame in sede referente. Il sen. Marcucci (PD), presidente della settima Commissione, ha riferito sull'iter dei lavori. Nella seduta del 23 giugno i relatori hanno presentato un maxiemendamento, sostitutivo dell'intero testo, che recepisce alcune proposte di modifica. Esso prevede che tra i 100.000 docenti assunti entro il mese di agosto ci siano anche gli idonei del concorso 2012 e che la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sia valida da settembre 2016. Gli incarichi conferiti dal dirigente avranno durata triennale. Il piano dell'offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto. Il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è aumentato: ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si aggiunge un membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale. E' prevista anche l'introduzione di criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze gestionali e organizzative, valorizzazione del merito professionale.

Sulla natura dell'intervento del Presidente della settima Commissione si è aperto un dibattito. Il sen. Paolo Romani (FI-PdL), richiamando il Regolamento, ha evidenziato che il presidente Marcucci non ha avuto il mandato di relatore: non avrebbe dovuto illustrare il maxiemendamento dei relatori, come se fosse il testo licenziato per l'Assemblea. Secondo il sen. Zanda (PD) il richiamo al Regolamento è privo di fondamento. La sen. Montevecchi (M5S) ha evidenziato che la Commissione non ha potuto concludere i lavori perché la maggioranza non aveva i numeri per approvare il testo. La sen. Petraglia (SEL) ha ricordato che le votazioni in Commissione avrebbero potuto iniziare il 3 giugno: l'ostruzionismo di maggioranza ha impedito un serio confronto. Il sen. Centinaio (LN) ha rilevato che il PD in Commissione ha presentato più emendamenti dell'opposizione: il Governo ricorrerà alla fiducia per non essere battuto nelle singole votazioni.

Le pregiudiziali di costituzionalità, illustrate dai sen. Loredana De Petris (SEL), Marin (FI-PdL), Morra (M5S), Candiani (LN) e Anna Bonfrisco (CR), sono state respinte. Le opposizioni hanno ricordato che il provvedimento è osteggiato dall'intero mondo della

scuola: sarebbe stato opportuno esaminarlo in modo più approfondito. Hanno quindi richiamato la violazione degli articoli 3, 33, 97 e 76 della Costituzione: i poteri discrezionali del preside aprono la strada a comportamenti clientelari e contrastano con la libertà di insegnamento e con l'imparzialità della pubblica amministrazione; le norme sulle assunzioni prevedono disparità di trattamento e daranno luogo a inevitabili contenziosi; alcune disposizioni peccano di un eccesso di delega; il bonus scuola è in contrasto con il principio secondo cui possono essere istituite scuole private senza oneri per lo Stato. Secondo il sen. Pagliari (PD) la critica all'impianto verticistico del provvedimento ha natura politica e non costituzionale.

Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Lucidi, Martelli, Morra, Paola Nugnes, Paola Taverna, Manuela Serra, Serenella Fucksia, Michela Montevecchi (M5S); Laura Fasiolo, Mineo, Elena Ferrara, Dalla Zuanna, Donella Mattesini, Josefa Idem, Gotor, Lucrezia Ricchiuti, Emilia De Biasi, Tocci, Rosa Di Giorgi, Martini (PD); D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio (CR); Consiglio, Candiani, Centinaio, Tosato, Arrigoni (LN); D'Anna, Paola De Pin, Mario Mauro (GAL); Sibilia, Liuzzi, D'Alì (FI-PdL); Alessia Petraglia, Barozzino, De Cristofaro (SEL); Bocchino, Maria Mussini, Laura Bignami (Misto); Di Biagio (AP).

Tutte le opposizioni, in particolare la Lega Nord, hanno criticato il metodo arrogante e mistificante del premier, che si è limitato a lanciare spot televisivi sulla buona scuola, promettendo un confronto con docenti e studenti che non c'è stato, tentando di scaricare sulle opposizioni la responsabilità della mancata stabilizzazione dei precari e impedendo al Senato di modificare il testo. Secondo M5S il ddl, dettato da Confindustria, incentiva il servilismo anziché il merito, smantella la scuola pubblica, sostituendola con piccole aziende dirette dai presidi, aumenta le diseguaglianze sociali e territoriali. Secondo SEL il filo conduttore dei provvedimenti del Governo - la modifica della Costituzione, il jobs act, il ddl scuola - è il modello dell'uomo solo al comando, in un quadro di erosione dei fondamenti democratici. Secondo Forza Italia e Conservatori Riformisti ad accomunare le presunte riforme del Governo è l'assenza di contenuti dietro titoli altisonanti. L'autonomia e la valorizzazione del merito sono già previsti dalla normativa vigente e la prevista invarianza delle risorse finanziarie è il segno tangibile dell'inconsistenza della riforma.

Al termine della discussione generale, è mancato il numero legale sulla votazione della proposta del sen. Crimi (M5S) di inserire in calendario un'informativa del **Ministro Madia** sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego. Apprezzate le circostanze, il Presidente di turno ha tolto la seduta.

La seduta è terminata alle ore 23:53

Il 23 maggio i relatori presentano il maxiemendamento 1.1000 al Disegno di Legge.

Il 28 maggio, il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23 e 24 giugno la 7a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il 9 maggio la 1a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Il parere sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, proposto dal relatore, non è accolto dalla Commissione.

Il 27 e 28 maggio si svolgono audizioni informali degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Istruzione di Senato e Camera, in seduta congiunta, su questioni relative alla riforma del sistema nazionale di istruzione con i rappresentanti di Associazioni genitori, Associazioni dirigenti scolastici, Associazioni docenti, Forum studenti, Sindacati confederali e Sindacati di categoria

Il 20 maggio l'Aula della Camera approva il Disegno di Legge (collegato alla manovra di finanza pubblica) concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il 14, 15, 18, 19 e 20 maggio l'Aula della Camera esamina il Disegno di Legge concernente

la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il 13 maggio la Camera respinge le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità (Giancarlo Giordano n. 1, Simonetti n. 2, Simone Valente n. 3 e Rampelli n. 4) riferite al Disegno di Legge recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Il 12 maggio l'Ufficio di presidenza integrato della 7a Commissione della Camera si riunisce per la conclusione dell'analisi del Disegno di Legge prima della presentazione all'Aula.

Il 13 maggio 2015 la VII Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo il 27 marzo 2015, conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Qui l'esame è stato avviato il 14 maggio 2015.

In particolare, dopo aver svolto un ciclo di audizioni preliminari congiuntamente con la 7^a Commissione del Senato, la Commissione aveva avviato l'esame del provvedimento - abbinato ad altre proposte di legge - il 10 aprile 2015. Il 14 aprile 2015 aveva adottato il testo del Governo come testo base per il prosieguo dell'esame.

Nel corso dell'esame sono state apportate varie modifiche, con particolare riferimento all'espansione dell'offerta formativa, alle funzioni dei dirigenti scolastici, alle categorie di personale docente non incluso nel piano straordinario di assunzioni e al cinque per mille per le istituzioni scolastiche.

Il 13 maggio 2015 la VII Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo alla Camera il 27 marzo 2015 (A.C. 2994) - abbinato alle proposte di legge C. 416, C. 1595, C. 1835, C. 2043, C. 2045, C. 2067, C. 2291, C. 2524, C. 2630, C. 2860, C. 2875, C. 2975 e scelto come testo base nella seduta del 14 aprile 2015 - conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato (A.C. 2994 e abb.-A). Qui l'esame è stato avviato il 14 maggio 2015.

Il disegno di legge intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

In particolare, prevede, nel testo modificato:

l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA, nonché le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.

Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 2);

l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. I ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza dovrà essere definita entro il 31 marzo 2016 (per l'a.s. 2015/2016, gli ambiti territoriali avranno estensione provinciale).

L'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti

territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.

Entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale (art. 8);

l'attribuzione al dirigente scolastico del compito di conferire incarichi triennali, rinnovabili, ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi. Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l'ufficio scolastico regionale (art. 9).

I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 8);

l'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda (art. 10);

l'assunzione, dal 1° settembre 2016, degli idonei del concorso del 2012 (art. 10);

l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

A partire da questo concorso, cambieranno alcune regole: in particolare, conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi, le graduatorie avranno validità al massimo triennale (art. 10).

Prevede, altresì, che le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria continueranno ad essere usate per il 50% degli accessi, fino a totale scorrimento (art. 10).

Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:

il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui entreranno a far parte anche genitori e studenti (artt. 11 e 13);

la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione da adottare ogni tre anni nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 12);

l'istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).

Con riferimento agli studenti, il testo modificato prevede, fra l'altro:

la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);

il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno 200 ore nei

licei) (art. 4) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 5); la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica (art. 2).

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienze formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità (art. 3).

A livello di agevolazioni fiscali, il testo modificato prevede (artt. 17-19):

la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016;

un credito d'imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti; una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.

Ulteriori disposizioni riguardano l'edilizia scolastica (artt. 20-22). In particolare, il testo modificato prevede:

l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di progetti per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;

il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate;

l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica;

lo stanziamento di 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge, come modificato, prevede una delega al Governo (art. 23).

Gli ambiti della delega riguardano - oltre che la redazione di un nuovo testo unico - l'insegnamento nella scuola secondaria - per il quale si prevede l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione - l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, i percorsi dell'istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.

I decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il 12 maggio il Disegno di Legge di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti è all'esame della 1a Commissione della Camera.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abbinate, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, e che il medesimo articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni per ciò che attiene alle norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

osservato che altre disposizioni intervengono sulla disciplina del personale scolastico riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

sottolineato che alcune norme contenute nel provvedimento sono ascrivibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere e), e m), nonché alla materia «governo del territorio» di competenza concorrente ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato, al riguardo, che, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

osservato, in proposito, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i principi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n.279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n.200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n.92 del 2011 e n.147 del 2012);

ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n.50 del 2005);

preso atto che, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale scuola digitale figurano, ai sensi dall'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i) del disegno di legge, la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo, nonché la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

considerato, al riguardo, che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

osservato, altresì, con riferimento all'articolo 23, comma 2, che sarebbe opportuno prevedere, alla luce dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, un maggiore coinvolgimento di queste ultime, nella forma del parere sugli schemi di decreti legislativi ovvero di intesa in sede di Conferenza Unificata, in particolare per quanto riguarda la lettera d), in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e la lettera f), relativa alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

rilevato, in particolare, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere trasversale della competenza in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nel senso che essa può incidere anche su ambiti materiali rimessi alla competenza concorrente o residuale delle regioni, dal momento che «si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali» (sentenze n.371/2008 e n.387/2007; nello stesso senso sentenza n.50 del 2008). Peraltro, tale titolo di legittimazione «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenze n.181/2006 e 285/2005; nello stesso senso, ex multis, sentenze n.328/2006, n.248/2006, n.423/2004, n.16/2004; n.282/2002);

evidenziato che, in alcuni casi, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, ad esempio, il comma 2, lettera f), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

rilevato, poi, che in altri casi come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

b) all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed f), valuti la Commissione di merito, per le ragioni indicate in premessa, l'opportunità di stabilire un maggiore coinvolgimento delle regioni;

c) al medesimo articolo 23, comma 2, lettere f) ed h), valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i principi e criteri direttivi della delega.

Il 14, 15, 16, 27 e 28 aprile, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 maggio la 7a Commissione della Camera esamina i Disegni di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti rel. Coscia)

Il 6 maggio la 7a Commissione approva l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 nonché di quelli riferiti agli articoli 7, 8 e 9.

Il 4 maggio l'Aula della Camera ha deliberato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3, del Regolamento, in ordine al termine per la conclusione dell'esame in Assemblea del disegno

di legge n. 2994 ed abbinata, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, accogliendo la proposta della Presidenza di concluderne l'esame entro il 19 maggio.

Il 20 aprile è il termine ultimo per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al Disegno di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb.)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0.1.2000.13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0.1.2000.14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola

0.1.2000.15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: ed educazione permanente per tutti i cittadini,.

0.1.2000.7. (Nuova Formulazione) Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0.1.2000.19. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole le competenze disciplinari e didattiche, con le seguenti: le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze,

0.1.2000.21. (Nuova Formulazione). Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0.1.2000.2. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole a tali fini la aggiungere le seguenti: partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e

0.1.2000.3. (Nuova Formulazione). Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricula coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n.59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le

competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999 e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1.2000. Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

*2.217. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,.

*2.248. (Nuova formulazione). Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

*2.58. (Nuova formulazione). Vacca.

Al comma 1, dopo le parole È istituito aggiungere le seguenti sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2.1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi con le seguenti: per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2.10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

2.1060. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica e nella cultura musicale.

2.171 (Nuova formulazione). Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina,

Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all'arte aggiungere le seguenti al cinema.

2.1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte con le seguenti, nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2.1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2.170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, con le seguenti: alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2.169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

2.1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 2009.

2.162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2.11. Centemero, Palmieri.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse

occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

7. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

2. 1037. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.80 del 2013.

3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

2.2000. La Relatrice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come

previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.

2.41. (Nuova formulazione) Martelli, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes, Centemero, Carfagna, Molea. Carocci, Orfini, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli.

Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.

2.314. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con la seguente: individuano.

2.172. Carocci, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Dopo le parole: abilitati all'insegnamento aggiungere le seguenti: per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento.

0.2.2003.2. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4.

2.2003. Relatrice.

Dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2.1029. Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l'anno 2015, a 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018, a 40.863.000 euro per l'anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000.

2.06. Malpezzi, Ghizzoni, Crimi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le

culture; sostenere l'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all'autoimprenditorialità.

2.288. (Nuova formulazione) Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

2.273. (Nuova formulazione) Vezzali, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2.1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.

0.2.2001.3. Centemero, Palmieri.

Alla lettera i), sostituire le parole: in collaborazione con gli enti territoriali, con le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali.

0.2.2001.8. (Nuova formulazione) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.

2.2001. (Nuova formulazione) Relatrice.

Sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 2009.

0.2.2002.7. Carocci, Rocchi.

Aggiungere infine le seguenti parole: con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

0.2.2002.9. (Nuova formulazione) Santerini.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.

2.2002. Relatrice.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.

2.282. (Nuova formulazione) Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Bianchi, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n.38.

2.184. (Nuova formulazione) Blazina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2.1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire: scegliendoli dal ruolo con le seguenti: con le modalità. Sopprimere l'ultimo periodo.

2.161. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: istruzione sopprimere le parole da: nelle more fino a: successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: livello generale aggiungere le seguenti: dei saperi e.

2.2004. Relatrice.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.246. (Nuova formulazione) Simonetti, Borghesi, Coccia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per sostenere e favorire nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.92 la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana

da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n.263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.3000. Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

3.33. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.

3.32. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.

3.30. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1o febbraio 2001, n.44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.

3.27. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.

3.1002. Ascani, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimi, D'ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli, Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

3.34. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

3.29. (Nuova formulazione) Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouli, Fossati, La

Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3.24. (Nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Manzi, Rampi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

3.1. (Nuova formulazione) Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.

4.58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

4.51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.

4.50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.

4.72. Binetti, Santerini, Scopelliti, Centemero, Bossa, Capua.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

4.1012. Labriola, Carocci, Rocchi.

Sopprimere il comma 6.

*4.5. **Gelmini**, Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 6.

*4.32. Chimienti, Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.

*4.53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

Sopprimere il comma 6.

*4.65. Pisicchio, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 6.

***4.77. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.**

Sopprimere il comma 6.

***4.81. Giancarlo Giordano, Pannarale.**

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.

4.52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

4.74. Binetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n.263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».

c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

«8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni».

4.0.1. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituti Tecnici Superiori).

3. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n.135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

4. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria superiore;
diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruz